



COMUNE DI POLISTENA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

S T A T U T O

**TESTO CON LE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 53 DEL 20.12.2000 E N° 29 DEL 07.09.2009**

Legenda: le parti in neretto costituiscono le modifiche apportate con deliberazione del C.C. n° 53 del 20.12.2000

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Attribuzione del Comune

1 - Il Comune di Polistena, Ente Locale Autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, sociale e culturale.

2 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano le popolazioni e il territorio comunale, salvo quelle che sono espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.

3 - Il Comune esercita altresì funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo le leggi statali e regionali.

4 - Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative per la tutela degli interessi della comunità.

5 - Nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti, il Comune promuove e realizza la parità tra uomini e donne, assicura il principio della pari opportunità, anche nel settore del pubblico impiego, promuove l'attuazione della legge n. 125/91 sull'azione positive e considera prioritariamente le esigenze dei settori più deboli della popolazione.

ART. 2 L'impegno antimafia del Comune

1 - Il Comune persegue il ripudio di ogni forma di illegalità, di criminalità comune e organizzata e dei comportamenti connessi. Tale azione costituisce inderogabile impegno culturale e operativo per affermare e tutelare gli interessi della comunità, il suo sviluppo e l'ordinato e libero esercizio del suo autogoverno.

2 - Il Comune esercita le proprie attribuzioni e quant'altro possa utile allo scopo, per combattere la criminalità organizzata. La mafia costituisce infatti la principale e più immediata minaccia per un sano sviluppo economico, sociale e culturale e per lo stesso futuro civile delle nostre comunità.

3 - L'impegno del Comune contro la criminalità organizzata, si concretizza anche ricercando e favorendo le condizioni per il ripudio di ogni atteggiamento -comportamento (paura, omertà, connivenza, dipendenza, emulazione ecc.) direttamente o indirettamente funzionale agli interessi mafiosi e per l'affermazione di una vera e propria cultura antimafia.

ART. 3 Finalità del Comune

1 - Il Comune esercita le proprie attribuzioni ispirandosi al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti la dignità e la libertà delle persone, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, contrastando ogni forma di discriminazione.
- b) esercitare le proprie competenze affinché ai cittadini sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla casa e ad uguali opportunità formative nel rispetto della libertà di educazione;



- c) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto dei disabili ad una città più accessibile;
- d) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro ad uomini e donne e la tutela della famiglia;
- e) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovere il rispetto per la natura e per le specie animali e quelle vegetali, al fine della conservazione dell'ambiente;
- f) valorizzare il patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale della città nonché delle culture, delle tradizioni e della specificità della comunità cittadina;
- g) valorizzare le formazioni sociali e tutelarne l'autonomia;
- h) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Polistena in questo contesto.

2 - Per conseguire tutte le finalità di cui al comma precedente, il Comune esercita le proprie competenze ed utilizza le proprie risorse, secondo criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità, coordina la propria azione con gli altri Enti Pubblici, valorizza e stimola l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo. Al perseguimento di questi obiettivi il Comune finalizza la propria azione nel campo dei servizi, dell'iniziativa economica, dell'uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

ART. 4

Metodi e strumenti dell'azione del Comune

1 - Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto e, più in generale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si conforma ai seguenti principi:

- a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;
- b) la partecipazione della comunità rappresentata alle scelte politiche e amministrative;
- c) la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività, l'imparzialità dell'Amministrazione;
- d) l'informazione della comunità rappresentata relativamente alla propria organizzazione ed attività;
- e) la cooperazione con Enti pubblici anche appartenenti ad altri Stati per l'esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
- f) la cooperazione con privati nell'esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo, in conformità alla legge e al presente Statuto;
- g) il decentramento della propria organizzazione;



h) la distinzione del ruolo di gestione degli Uffici;

i) il riconoscimento e la promozione dei diritti dei cittadini e degli utenti,

l) la realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione.

2 - In particolare si stabilisce:

- a) il divieto di accesso alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti, presso l'Amministrazione comunale o a qualsiasi titolo presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, di coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle normative vigenti;
- b) l'obbligo di individuazione dei prescelti di cui al numero precedente, nell'ambito di coloro che possiedono comprovate qualità di professionalità e di esperienza, in relazione alla carica o all'Ufficio da ricoprire;
- c) la determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, concorsi e di conferimento di incarichi professionali, delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
- d) l'organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo i principi e la gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.

ART. 5

Nomina rappresentanti del Comune

1 - Le nomine da parte dei competenti organi del Comune di propri rappresentanti presso società, enti, aziende ed istituti, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel quale sono definiti i criteri di scelta, i requisiti e le condizioni della nomina.

ART. 6

Forme di collaborazione

1 - La collaborazione con gli altri enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato consentite dalla legge a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

2 - In particolare, il Comune può far ricorso a convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi, società di diritto privato onde svolgere in modo coordinato ed associato funzioni e servizi, definire e attuare opere, progetti e programmi di interventi, istituire strutture per attività di comune interesse.



ART. 7**Carta europea dell'autonomia locale**

1 - Il Comune si uniforma alla Carta europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

ART. 8**Territorio, sede, stemma e gonfalone**

1 - Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti Comuni: San Giorgio Morgeto, Cittanova, Melicucco, Cinquefrondi.

2 - Il Comune, per rendere più razionale ed efficiente l'esercizio delle proprie funzioni, con delibera consiliare, istituisce i Consigli di Quartiere quali organismi di rappresentanza e di funzionamento delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Particolare considerazione deve essere, altresì, riservata alle attività produttive (artigiane, commerciali o di servizi) del quartiere.

In tale contesto alla famiglia viene riconosciuta la funzione fondamentale di nucleo vitale del quartiere, inteso e ricondotto alla funzione fondamentale di centro della vita della Comunità.

3 - Il Comune ha sede nel palazzo civico di Polistena sito in Piazza della Pace, n. 1 Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede. 4 - Il Comune ha uno stemma e un gonfalone le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Il regolamento disciplina le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone.

Sono comunque vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli, ivi compreso il sigillo del Comune, per fini non istituzionali.

ART. 9**Albo Pretorio ed informazione**

1 - Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2 - Nel Municipio sono istituiti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3 - Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune possono essere previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

4 - Il Comune organizza la creazione di un apposito ufficio per i diritti del



TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 10

Titolari dei diritti di partecipazione

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

2 - Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione.

3 - I diritti di partecipazione, individuale e collettiva, disciplinati dal presente Statuto, sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune ed a quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonchè alle persone maggiorenni, straniere o apolidi, domiciliate nel Comune, che vi esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo Statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.

CAPO II ISTITUZIONE E PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 11

Le Associazioni

1 - Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Promuove, altresì, l'istituzione di Consulte di settore e di Forum.

2 - Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui associazioni e organizzazioni iscritti agli albi di cui al presente articolo, nonchè le associazioni sindacali o professionali che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture del Comune per quanto riguarda:

- a) forme di cooperazione nei settori di specifica competenza;
- b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune.

3 - Le consulte organizzate per settori omogenei sono lo strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale svolgendo a tal fine funzioni propositive.

Tra le consulte dovranno essere previste quella specifica sull'arredo ed il decoro urbano, sulle problematiche dei minori, dei giovani, delle donne, degli anziani, degli immigrati, della scuola e della cultura, nonchè quella sui problemi economici, di sviluppo, sulle politiche per l'infanzia e sulle pari opportunità.

4 - Il Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, stabilisce gli indirizzi di cui all'art. 50, settimo comma, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.



5 - Alle Consulte e ai Forum possono essere richiesti dalla Amministrazione Comunale pareri consultivi.

6 - Presso la Segreteria Generale del Comune è istituito l'albo delle associazioni di cui al primo comma del presente articolo.

7 - Entro 60 giorni dall'approvazione dello Statuto, l'Amministrazione Comunale, con pubblici avvisi, informerà la cittadinanza dell'istituzione dell'albo di cui al paragrafo precedente. Nei 90 giorni successivi il Sindaco provvederà a insediare le Consulte e i Forum.

8 - Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

9 - Le associazioni iscritte all'albo acquisiscono il diritto di essere invitate all'assemblea delle associazioni, convocata dall'Amministrazione Comunale.

10 - I pareri consultivi richiesti alle Consulte, da parte degli organi dell'Amministrazione Comunale, debbono essere a questa rimessi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

11 - In caso d'urgenza l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi.

12 - Trascorsi i termini di cui ai due precedenti commi, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad operare a prescindere da questo.

ART. 12

Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo

1 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7.8.1990, n.241.

2 - Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3 - L'Amministrazione Comunale può stipulare con i privati, direttamente interessati all'adozione di un provvedimento, accordi allo scopo di determinarne il contenuto discrezionale oppure accordi sostitutivi del provvedimento.

4 - Il presente Statuto conforma automaticamente i propri principi, in ordine alla partecipazione al procedimento amministrativo, senza necessità di una formale revisione in proposito, ai futuri sviluppi della legislazione statale e regionale in materia.

ART. 13

Consultazioni popolari

1 - Il Comune può promuovere la consultazione delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti stabilmente e con carattere di continuità sul territorio comunale in vista dell'adozione di specifici provvedimenti interessanti la collettività comunale e di particolare rilievo sociale.

ART. 14

Istanze e petizioni

1 - Gli elettori del Comune nonché le associazioni previste dall'art. 10 del presente Statuto possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina. Possono, inoltre, per particolari situazioni, richiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale informazioni su specifici oggetti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

2 - Gli organi interessati sono tenuti a fornire adeguate e motivate risposte o a deliberare nel merito entro il termine di giorni 60.

3 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte, oltre che dalle



associazioni di cui al predetto art. 10, anche da uno o più elettori; le petizioni e le proposte, oltre che dalle suddette associazioni, da non meno di 300 elettori.

4 - L'autenticazione delle firme avviene a norma di legge.

ART. 15 **Disposizioni sui referendum**

1 - Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum e per l'informazione dei cittadini, nonché per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2 - Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum si segue l'ordine cronologico di deposito presso il Consiglio Comunale.

3 - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, sentito il difensore civico entro 30 giorni dalla richiesta.

4 - I referendum non sono validi se non hanno partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

5 - 1 referendum sono indetti dal Sindaco.

ART. 16 **Referendum consultivo**

1 - Il Consiglio Comunale può promuovere, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, fatti salvi quelli concernenti:

- a) bilancio e conto consuntivo;
- b) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permuta, appalti e concessioni;
- e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o istituzioni;
- f) stato giuridico e trattamento economico del personale.

2 - Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

3 - Il regolamento definisce le forme di garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 17 **Referendum consultivo di iniziativa popolare**

1 - Il Sindaco indice referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il Consiglio Comunale una richiesta che rechi almeno n.400 sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti.



2 - Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo nonchè:

- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli strumenti urbanistici in genere;
- f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e di tutte le espressioni religiose.

3 - Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se il referendum non debba più avere corso.

ART. 18 **Effetti del referendum**

1 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o reiezione.

ART. 19 **Diritto di accesso**

1 - E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

2 - Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3 - Sono stabilite dalla legge e dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.

ART. 20 **Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale**

1 - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi e con le modalità previste dal 1 e 2 comma dell'art. 9 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

2 - Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale.



ART.21 Difensore Civico

1 – Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune e delle Istituzioni, Aziende speciali ed Enti controllati dal Comune.

2 – In particolare il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione **delle leggi regionali vigenti**, della legge 7.8.1990 n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune.

Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

3 – Il Consiglio Comunale con proprie norme regolamentari determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. In ogni caso non possono accedere alla carica di Difensore Civico i candidati delle ultime elezioni amministrative.

4 – Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. A tal fine la competente commissione consiliare permanente accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti al ruolo di Difensore Civico, che, in seguito all'avviso pubblico del Sindaco avranno presentato apposita istanza, corredata del curriculum vitae, e predispone l'elenco. L'elezione avviene con voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Dopo due votazioni infruttuose, l'elezione, da tenersi in adunanza successiva, avverrà tra i due candidati che avranno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti. Qualora nessun candidato riporterà la maggioranza dei due terzi dei voti, si procederà all'elezione richiedendo per la nomina la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

5 – Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".

6 - Il Difensore Civico cessa dalla carica:

alla scadenza del mandato che sarà pari alla durata del Consigli Comunale che lo ha eletto;

per dimissioni, morte o impedimento grave;

in caso di rinvio a giudizio o se in contrasto con il codice di autoregolamentazione;

quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, delibera la revoca per gravi violazioni della legge dello Statuto o dei regolamenti comunali.

7 – Il consiglio Comunale, con propria norma regolamentare, determina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

8 – Al difensore Civico spetta una indennità di funzione di misura pari a quella spettante all'Assessore Comunale.



TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 22 Generalità

1 - La composizione, l'elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

ART. 23 Consiglieri comunali

1 - I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2 - Le dimissioni del consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. Il Sindaco deve dare immediata comunicazione al Presidente perché provveda ad includere nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio la relativa surroga.

3 - I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

4 - I Consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla legge.

ART. 24¹ Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco ed alla elezione del Presidente.

4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Successivamente si procede all'elezione di due Vicepresidenti, di cui uno espressione della Minoranza.

6. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi con la trattazione di altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

¹ Così modificato dalla delibera di C.C. n. 29 del 07-09-2009



ART.25² Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dall'Assemblea tra i propri membri, con voto palese, uninominale, espresso per appello nominale.
2. Per l'elezione del Presidente nei primi due scrutini, è necessaria la maggioranza dei componenti assegnati al consesso
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza richiesta, nella successiva votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti, risulterà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la cifra più alta nella consultazione popolare.
4. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea procede alla elezione dei due Vice Presidenti, scelti tra i propri membri sulle base di due liste, anche uninominali presentate rispettivamente dai Gruppi Consiliari di maggioranza e di minoranza.
All'esito della votazione, uninominale, palese e per appello nominale, risulteranno eletti i due Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista. A parità di voti in una delle due liste, sarà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la cifra elettorale più alta nella consultazione popolare.
5. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
6. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
7. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dai precedenti comuni.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente Anziano, intendendosi come anziano quello che nella votazione di cui ai precedenti commi ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 26 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio:

- a) **rappresenta il Consiglio Comunale;**
- b) **convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il**

Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

- c) **decide sulla ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;**

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

² Così modificato dalla deliberazione di C.C. n. 29 del 07.09.2009



- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

2 - Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ART. 27

Linee programmatiche

1- Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2 - La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si rende necessario aggiornare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

3 - Il documento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.

4 - In occasione della verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche.

Tale verifica può essere effettuata, anche in via straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del consiglio ove lo richiede almeno la metà dei consiglieri assegnati.

ART. 28

Organizzazione del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare, utilizzando risorse previste in un apposito capitolo del bilancio comunale.

2 - Il Consiglio Comunale adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio Comunale provvede alle sue eventuali modificazioni.

3 - Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituite le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei Capi Gruppo.

ART. 29

Gruppi Consiliari

1 - Tutti i consiglieri devono appartenere ad gruppo consiliare.

2 - I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

3 - Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se eletto in una lista che abbia conseguito un solo seggio.

4 - Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare e pertanto confluisce nel gruppo -

5 - 1 consiglieri che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione, possono chiedere di aderire ad altro gruppo, purché il gruppo prescelto ne accolga la richiesta esplicitamente nella stessa seduta durante la quale è stata avanzata la richiesta di adesione o nella prima seduta



utile del Consiglio.

6 - 1 consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarano la propria appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.

7 - Ciascun gruppo comunica al consigliere anziano il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto; se successivamente, la comunicazione deve essere data al Presidente del Consiglio.

ART. 30

Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari

- 1- La conferenza dei Capi Gruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete:
- a) pronunciarsi su tutte le questioni che il Presidente intende ad essa sottoporre o che i capi gruppo promuovono;
 - b) esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 - c) coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

ART. 31

Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio Comunale costituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.

2 - Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

3 - Le commissioni speciali **possono essere** istituite per lo svolgimento di indagini **conoscitive** e, più in generale, per i compiti di volta in volta individuati dal Consiglio Comunale, **ai sensi dell'art. 44, 2° comma del D.Lgs.18.8.2000 n. 267.**

La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, dovrà essere attribuita alle minoranze, ai sensi dell'art. 44, I comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La composizione delle predette commissioni dovranno essere proporzionali alla rappresentanza dei vari gruppi consiliari.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato dal consiglio, pena la decadenza automatica della commissione.

4 - Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 32

Competenza del Consiglio Comunale

1- Il Consiglio Comunale definisce l'indirizzo politico-amministrativo ed i programmi del Comune, esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del Comune, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, secondo quanto stabilito **dall'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.**

2 - Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio Comunale, oltre ad adottare gli atti



fondamentali, approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di convocazioni indette su particolari materie. Esso può impegnare la Giunta Comunale a riferire sull'attuazione di atti consiliari di indirizzo.

3 - L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge anche tramite le commissioni. Il regolamento individua i casi in cui la risposta alle interrogazioni dei consiglieri, su richiesta di questi, deve essere data in forma scritta, in commissione o in consiglio comunale, in via immediata.

ART. 33³

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, della Giunta mediante propria determinazione, ovvero quando lo richiedono un quinto dei consiglieri assegnati per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio.

2. Il Presidente prima di convocare il Consiglio Comunale può ascoltare la conferenza dei capi-gruppo.

3. Il Consiglio Comunale si può riunire in seduta ordinaria nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre.

4. Il Consiglio Comunale può essere riunito in seduta straordinaria o straordinaria-urgente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del Sindaco.

6. Il Consiglio Comunale è altresì convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente Anziano. In caso di assenza o impedimento di entrambi il Consiglio Comunale è presieduto dall'altro Vicepresidente.

8. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.

9. Per la validità della seduta è necessaria la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Gli eventuali astenuti presenti in aula, sono utili al fine del mantenimento del numero legale.

10. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali.

11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge o il regolamento del Consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.

12. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisca la seduta segreta.

13. Il Consiglio è convocato in seduta di seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima, qualora questa sia andata deserta, e le sedute sono valide se intervengono almeno sette consiglieri comunali.

14. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.

15. I lavori del Consiglio sono pubblici. Il Comune può adottare tutti gli strumenti e impianti TV a circuito chiuso, accordi con emittenti locali e simili, idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità di lavori del Consiglio Comunale. Il regolamento stabilisce le modalità con cui tale pubblicità viene garantita.

16. La mancata ingiustificata partecipazione a numero due riunioni consiliari ordinarie

³ Così modificato dalla deliberazione di C.C. n. 29 del 07-09-2009



consecutive comporta la decadenza della carica di Consigliere Comunale. Il Consigliere Comunale è invitato dal Presidente del Consiglio, con avviso scritto, a giustificare i motivi della mancata partecipazione. La conferenza dei Capi Gruppo esamina le giustificazioni addotte e stabilisce se l'argomento è da sottoporre al Consiglio Comunale, che è competente a deliberare sulla decadenza.

ART. 34

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di curare la stesura del processo verbale della seduta. Il Segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del Consiglio. Nelle riunioni consiliari il Segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.

2 - Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, oltre all'indicazione dell'oggetto, del numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, contrari e l'indicazione dei consiglieri astenuti, possono essere inseriti, a richiesta dei singoli consiglieri, loro dichiarazioni. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. -

CAPO II

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 35

Generalità

1 - La Giunta è l'organo di amministrazione, in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune.

ART. 36

Funzioni della Giunta Municipale

1 - La Giunta, in armonia con gli indirizzi generali espressi dal Consiglio:

- a) provvede alla realizzazione del programma approvato dal Consiglio stesso;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, al quale riferisce sulla propria attività;
- c) coordina l'attività dei Consigli di Quartiere, ne promuove l'iniziativa ed impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate;
- d) coordina i servizi pubblici tra loro e con l'attività degli Uffici comunali;
- e) garantisce l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune ed a tal fine li organizza in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- f) ne dirige l'attività e vigila su di essi.



ART. 37**Competenze della Giunta Municipale**

1 - La Giunta Municipale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3 - E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 38**Esercizio delle funzioni**

1 - La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale; ogni Assessore informa, nell'ambito delle materie a lui delegate, la Giunta sull'attività svolta o che intende svolgere.

2 - La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore **più anziano d'età.**

3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5 - Le votazioni sono palesi.

6 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta; redige il verbale delle adunanze, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dallo stesso Segretario; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

7 - La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ART. 39**Deleghe**

1 - Ad ogni assessore è attribuito, per delega del Sindaco, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di dare impulso all'attività degli uffici, di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche e sul funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

2 - All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale, a tempo determinato, di promuovere e di coordinare più aree di attività per la realizzazione di programmi, piani o interventi.

3 - La delega attribuisce all'assessore le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4 - Può essere altresì delegata la firma di atti, singoli o per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla specifica competenza del Sindaco. Inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, o per specifiche materie, il Sindaco può assegnare deleghe anche ai singoli consiglieri.

ART. 40**Nomine**

1 - La Giunta, prima di procedere alle nomine di propria competenza, a norma di legge o di Statuto, fissa e pubblicizza i criteri da seguire nelle nomine stesse. Indica i requisiti di correttezza, di competenza e di esperienza richiesti ai nominandi esterni, acquisisce i curriculum di questi ultimi ed individua le procedure di selezione.

2 - Le medesime disposizioni debbono essere osservate per l'attribuzione, secondo criteri di rotazione, di incarichi professionali.

ART. 41

Composizione della Giunta Municipale

1 - La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco.

2 - La Giunta Municipale è nominata dal Sindaco, secondo le disposizioni di legge. Un assessore viene nominato alla carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco. In caso di assenza di entrambi, svolge tali funzioni vicarie l'assessore anziano per età.

3 - Possono essere chiamati alla carica di Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero pari alla sua composizione, purchè in possesso dei requisiti di legge.

4 - L'Assessore esterno esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, e può essere destinatario di deleghe. Partecipa alle adunanze di Consiglio Comunale con funzione di relazione e diritto di intervento, escluso quello di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 42

Decadenza della Giunta Municipale

1 - La Giunta municipale decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

2 - Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, compresa la revoca da parte del Sindaco, sono automatiche e sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

ART.43

Revoca degli Assessori

1 - Il Sindaco può revocare i singoli componenti della Giunta Municipale, per come previsto dalla legge.

CAPO III IL SINDACO

ART. 44

Generalità

1 - Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2 - Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

3 - Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

4 - Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività



degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5 - Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6 - Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7 - Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

8 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 45

Competenze del Sindaco

1 - Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

2 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3 - Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4 - Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico c/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all'utenza.

5 - Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6 - Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7 - Il Sindaco indice i referendum comunali.

8 - Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9 - Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10 - Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

11 - Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12 - Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.



ART. 46
Il Vice Sindaco

- 1 - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
- 2 - In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART. 47
Deleghe ed incarichi

- 1 - Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2 - Ha inoltre facoltà di assegnare ai singoli consiglieri delega per operare a livello di quartiere.
- 3 - Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezioni per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 4 - Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- 5 - La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- 6 - L'atto di delega in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
- 7 - La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- 8 - La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti di valenza esterna.
- 9 - La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente descrittivo nell'interesse dell'Amministrazione.
- 10 - Le deleghe per settori omogenei sono comunicati al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- 11 - Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
- 12 - Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
- 13 - Non è consentita la mera delega di firma.

CAPO IV
NORME COMUNI

ART. 48
Mozione di sfiducia

- 1 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.



2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3 - La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo di trenta dalla sua presentazione.

4 - Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART. 49

Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1 - Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietata ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2 - E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3 - I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4 - Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini al quarto grado.

5 - L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6 - Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

ART. 50

Indennità di funzione

1 - Le indennità di funzioni del Sindaco e degli Amministratori, nonché i gettoni di presenza saranno stabiliti degli organi competenti in rapporto alla compatibilità finanziaria del Comune, secondo le norme di legge vigenti.

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51

Organismi di partecipazione dei cittadini su basi di quartiere

1 - Ai fini della partecipazione dei cittadini il Comune istituisce i Consigli di Quartiere, quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Essi costituiscono strumenti di partecipazione e di consultazione dei cittadini.

Il territorio sarà diviso in tre Consigli di Quartiere e questi possono coincidere con l'ambito



territoriale delle parrocchie esistenti.

2 - Sono organi dei Consigli di Quartiere il Consiglio e il Presidente che viene eletto nel suo seno.

3 - Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e decadono in caso di suo scioglimento.

4 - In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, ai consiglieri dei Consigli di Quartiere si applica la normativa vigente per i consiglieri comunali.

5 - L'estensione territoriale, l'organizzazione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere e dei loro organi ed uffici sono disciplinati dal regolamento.

6 - Nei Consigli di Quartiere trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

7 - I Consigli di Quartiere sono eletti dal Consiglio Comunale secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

8 - I Consigli di Quartiere svolgono attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento.

ART. 52

Regolamento degli organismi di partecipazione

1 - Le attribuzioni dei Consigli di Quartiere sono disciplinati da apposito regolamento.

2 - Il Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale deve contenere le norme riguardanti:

- a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi di Quartiere;
- b) le modalità per le elezioni del Presidente del Consiglio di Quartiere;
- c) il numero dei componenti dei Consigli di Quartiere, che non può essere superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
- d) le modalità per le elezioni dei Consigli di Quartiere e la loro durata in carica;
- e) le modalità e i criteri volti a definire i rapporti con gli Organi Comunali e con le Istituzioni, Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

3 - Il Consiglio Comunale assegna la sede e i mezzi necessari all'attività ed ai servizi dei Consigli di Quartiere

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 53

Principi e criteri fondamentali di gestione

1 - L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, e la funzione di gestione amministrativa, è affidata al personale responsabile degli uffici e dei servizi, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, e nell'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il personale responsabile degli uffici e dei servizi esercita l'attività di sua competenza, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità dei risultati di gestione.

3 - Per l'attuazione di quanto sopra è costituito l'Ufficio di Direzione (programmazione e metodo), presieduto dal Segretario Comunale; tale ufficio delibera in ordine ai metodi e alle procedure



amministrative che coinvolgono più ripartizioni al fine di ottimizzare i servizi e massimizzare l'efficacia ed efficienza degli stessi in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

4 - Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di altro valore in base all'art. 2222 del C.C..

5 - I regolamenti di cui al presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6 - In ogni caso, in base alle leggi vigenti, è riservata al regolamento la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego del Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnato al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

7 - Il regolamento di cui al presente articolo dovrà prevedere, fra l'altro, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

8 - È istituita la commissione per i procedimenti e per i provvedimenti disciplinari composta per come previsto dal Contratto Dipendenti Enti Locali

9 - Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

ART. 54

Il Segretario Comunale

1 - Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2 - Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.

3 - Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.

4 - Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5 - Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6 - Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale
7 - Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

8 - Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

9 - Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario



saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

10- Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

11 - Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART. 55 Il Direttore Generale

1 - Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiori a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2 - L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3 - La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4 - Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

5 - Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

6 - A tal fine il Direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione e previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi.
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

7 - Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.

8 - La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

9 - Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.



10 - Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

ART.56 Gestione amministrativa

1 - I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2 - A tal fine ai funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri dettati negli atti d'indirizzo

3 - Nell'ambito dei servizi cui sono preposti i funzionari in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro che rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4 - Sono di competenza dei funzionari gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli alti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5 - Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari dell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ART.57 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco.



1 - Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione

- a) **il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;**
- b) **l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi le ingiunzioni di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.**

2 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge

ART. 58

Le determinazioni ed i decreti

1 - Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2 - Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

3 - Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzioni dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4 - A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile entro cinque giorni.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI

ART. 59 Principi generali

1 - Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e finalità, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuove lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità.

2 - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3 - Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali.

4 - Di norma non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.

5 - Il Comune può gestire gli altri servizi pubblici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previsti dalla normativa italiana e dalla Comunità Europea.

6 - Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

7 - La gestione e le tariffe nei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvi i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a favore di determinate categorie.



ART. 60

Servizi in economia

1 - Allorché il servizio pubblico è gestito in economia, un apposito regolamento ne definirà il funzionamento organizzativo, le sue responsabilità, i modi di controllo interno ed il raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva della attività comunale, nell'ambito delle norme di legge e delle disposizioni del presente Statuto.

ART. 61

Concessioni

1 - Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali a condizione che sia garantita l'efficacia del servizio intesa sia in termini di quantità e qualità che in relazione al grado di soddisfacimento delle aspettative degli utenti.

2 - Fatto salvo il rispetto delle norme di legge vigenti in ordine alla scelta del concessionario la concessione a terzi di un servizio pubblico è comunque subordinata alla esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa concessionaria e della sua attività.

3 - A tale scopo, nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione saranno previste dettagliate disposizioni dirette:

- a) alla identificazione degli amministratori o delle persone fisiche alle quali l'impresa, anche se costituita in forma societaria, direttamente o indirettamente, appartiene, in conformità alle normative vigenti in quanto applicabili;
- b) a garantire che la contabilità od i bilanci dell'Impresa siano assoggettabili ad adeguate forme di controllo al fine di assicurare che la rappresentazione contabile dei fatti aziendali consenta all'Ente di ricostruire, nel modo più esatto possibile, l'ammontare dei profitti netti ricavati dall'esercizio delle concessioni, nell'ambito dei risultati complessivi di esercizio dell'impresa, ed il tasso di redditività del capitale impiegato nella gestione del servizio concesso;
- c) ad introdurre metodologie per stabilire gli indicatori e gli standards di attività del sistema costo/attività e risultati.

ART. 62

Aziende speciali

1 - Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può procedere, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge, alla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio.

2 - Ogni azienda ha un proprio Statuto ed i propri regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.



3 - Lo Statuto dell'Azienda deve prevedere il principio della unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e quelli di gestione e responsabilità, che sono attribuiti ai dirigenti delle aziende.

4 - Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici ricoperti. Non possono essere nominati amministratori delle aziende i componenti la Giunta Municipale.

5 - Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Consiglio Comunale per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza e per altre cause previste dai singoli Statuti, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri ed approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

6 - I bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.

ART. 63 **Istituzioni**

1 - Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più Istituzioni. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente Statuto e da quelle del regolamento, che il Consiglio Comunale approva contestualmente alla delibera istitutiva.

2 - I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale e dotate di particolare competenza in ragione delle funzioni svolte dall'Istituzione.

3 - Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta su proposta della Giunta Municipale.

4 - Il Consiglio Comunale può, su proposta del Sindaco, revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera tra l'altro, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, ed approva il conto consuntivo.

6 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, e ne coordina l'attività con quella del Comune.

7 - Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

8 - Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali e il conto consuntivo sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 64 **Società di capitali**

1 - Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni, servizi di attività dirette a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

2 - Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei propri componenti la partecipazione a società



di capitali con Enti pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo

3 - Il capitale sociale delle Società è detenuto almeno al 51% dal Comune, da solo o con la partecipazione di altri Enti locali.

4 - 1 membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del Comune e i Sindaci sono designati dal Consiglio Comunale e scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica, professionale e manageriale, anche esterni al Consiglio Comunale e agli organi degli Enti partecipanti.

5 - Se alla costituzione della società partecipano più Enti Locali, il potere di designare gli amministratori e i Sindaci di loro competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi tra gli Enti partecipanti e recepiti nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine, in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti al comma precedente.

ART. 65

Convenzioni con altri enti locali

1 - Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni e Provincie per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti.

2 - Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.

3 - Il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 66

Accordi di programma

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune di Polistena sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - Il Sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

3 - Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4 - Per quant'altro non previsto nel presente articolo, si rinvia **all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.**

ART. 67

Consorzi

1 - Per la gestione di uno o più servizi il Comune può costituire un Consorzio con altri Comuni e Provincie, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2 - A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione tra gli Enti consorziati, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3 - Sono organi del Consorzio il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Assemblea, di cui il Sindaco del Comune di Polistena o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio, che dovranno prevedere altresì la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti consorziati. Spetta all'assemblea del Consorzio eleggere il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione ed adottare



gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

ART. 68
Unione di Comuni

Per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di propria competenza il Comune di Polistena può partecipare alla costituzione di una "Unione di Comuni" tra due o più comuni di norma contermini.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 69
Nomina, surroga e decadenza del collegio dei revisori

1 - La nomina, la composizione e la durata in carica del collegio dei revisori sono disciplinate dalla legge.

2 - In caso di cessazione dalla carica di uno o più revisori il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Sindaco.

3 - Il revisore, che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio finanziario a tre riunioni consecutive del collegio, decade dall'incarico. Della decadenza prende atto il Consiglio Comunale nella prima seduta utile che contestualmente provvede alla sostituzione e ne dà notizia all'Albo, ordine o collegio di appartenenza.

4 - La sostituzione, nei casi di cui al secondo e terzo comma, avviene nel rispetto della composizione del collegio come previsto dalla legge. Il revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del collegio.

ART. 70
Competenza

1 - Il Collegio dei revisori:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- b) redige una apposita relazione sul rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;
- d) riferisce immediatamente al Sindaco affinché ne informi il Consiglio Comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.



ART. 71

Incompatibilità

1 - Non possono essere nominati revisori dei conti e se nominati decadono:

- a) i consiglieri comunali;
- b) i parenti fino al quarto grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale e dei Dirigenti del Comune;
- c) coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con Enti e Istituzioni dipendenti dal Comune;
- d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici concessionarie di opere e/o servizi comunali;
- e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con Enti o Istituzioni dipendenti dal Comune;
- f) i dipendenti della Regione Calabria, i componenti il Comitato Regionale di Controllo e i dipendenti delle Provincie e delle Comunità Montane della Calabria;
- g) coloro che rientrano nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 72

Funzionamento

1 - Il Collegio dei Revisori si riunisce su convocazione del suo Presidente o quando venga convocato dal Sindaco su motivata richiesta. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

2 - 1 revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

3 - In caso di mancato funzionamento del Collegio, accertato dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, il Consiglio Comunale ne pronunzia lo scioglimento e provvede alla sua rinnovazione

ART. 73

Responsabilità

1 - I Revisori sono responsabili solidamente con gli Amministratori ed i Dipendenti Comunali per il danno arrecato all'Ente.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

ART. 74

Revisione dello Statuto

1 - Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale, di ciascun consigliere e su iniziativa dei Consigli di Quartiere.

2 - Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto.



3 - Le proposte di revisione possono essere sottoposte a referendum consultivo ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 del presente Statuto.

4 - Ove l'iniziativa di revisione Statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, essa non può essere riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.

5 - L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto

ART. 75 **Pubblicità**

1 - Lo Statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggetti a forme di pubblicità determinate dal Consiglio Comunale al fine di agevolarne la effettiva conoscenza.

ART. 76 **Regolamenti**

1 - Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - I regolamenti, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.

ART. 77 **Esecuzioni di Leggi, Statuto e Regolamenti**

1 - Le ordinanze per l'osservanza e l'esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.

ART. 78 **Soppravvenienza di leggi**

1 - Il Consiglio Comunale, in caso di soppravvenienza di leggi statali e regionali, incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, dovrà apportare a questi i necessari adeguamenti entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 79 **Termini per i regolamenti**

1 - Il Consiglio comunale approva entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.

2 - Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3 - Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune che non risultino in contrasto con la legge e lo Statuto.

ART. 80 **Entrata in vigore**

1 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo della sua pubblicazione nel



Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2 - Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3 - Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4 - Il presente Statuto deve essere divulgato alla cittadinanza con ogni mezzo idoneo. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria e consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche.

ART. 81

Verifica dello Statuto

1 - Entro un anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei Consigli di Quartiere, nonché di associazioni ed enti, assicurando la massima informazione dei cittadini sui procedimenti di verifica.

INDICE

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 Attribuzione del Comune pag. 2

Art. 2 L'impegno antimafia del Comune pag. 2

Art. 3 Finalità del Comune pag. 2

Art. 4 Metodi e strumenti dell'azione del Comune pag. 3

Art. 5 Nomina rappresentanti del Comune pag. 5

Art. 6 Forme di collaborazione pag. 5 Art. 7 Carta europea dell'autonomia locale pag. 5

Art. 8 Territorio, sede, stemma e gonfalone pag. 5

Art. 9 Albo Pretorio ed informazione pag. 6

TITOLO II

Istituti di partecipazione e difensore civico

CAPO I

Partecipazione popolare e diritto di accesso e di informazione

Art. 10 Titolari dei diritti di partecipazione pag. 8

CAPO II

Istituzione e promozione degli organismi di partecipazione Diritti delle Associazioni

Art. 11 Le Associazioni pag. 9

Art. 12 Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo pag. 10

Art. 13 Consultazioni popolari pag. 11

Art. 14 Istanze e petizioni pag. 11

Art. 15 Disposizioni sui referendum pag. 11

Art. 16 Referendum consultivo pag. 12

Art. 17 Referendum consultivo di iniziativa popolare pag. 12

Art. 18 Effetti del Referendum pag. 13



- Art. 19 Diritto di accesso pag. 13
 Art. 20 Azione popolare e delle associazioni di protezione Ambientale pag. 14
 Art. 21 Difensore Civico pag.14

TITOLO III **Organi del Comune**

CAPO I **Il Consiglio Comunale**

- Art. 22 Generalità pag.17
 Art. 23 Consiglieri Comunali pag.17
 Art. 24 Prima seduta del Consiglio pag.17
 Art. 25 Presidenza del Consiglio pag.18
 Art. 26 Attribuzioni del Presidente del Consiglio pag.19
 Art. 27 Linee Programmatiche pag.19
 Art. 28 Organizzazione del Consiglio Comunale pag.20
 Art.29 Gruppi consiliari pag.20
 Art.30 Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari pag.21
 Art.31 Commissioni Consiliari pag.21
 Art. 32 Competenza del Consiglio Comunale pag.21
 Art. 33 Funzionamento del Consiglio Comunale pag.22
 Art. 34 Assistenza alle sedute e verbalizzazione pag.23

CAPO II **La Giunta Municipale**

- Art. 35 Generalità pag.24
 Art. 36 Funzioni della Giunta Municipale pag.24
 Art. 37 Competenze della Giunta Municipale pag.24
 Art. 38 Esercizio delle funzioni pag.25
 Art. 39 Deleghe pag.25
 Art. 40 Nomine pag.26
 Art.41 Composizione della Giunta Municipale pag.26
 Art. 42 Decadenza della Giunta Municipale pag.26
 Art. 43 Revoca degli assessori pag. 27

CAPO III

Il Sindaco

- Art. 44 Generalità pag.28
 Art. 45 Competenze del Sindaco pag.28
 Art. 46 Il Vice Sindaco pag.30
 Art. 47 Deleghe ed incarichi pag.30

CAPO IV **Norme comuni**

- Art.48 Mozione di sfiducia pag.32
 Art.49 Divieto di incarichi e consulenze e di obblighi di astensione pag.32
 Art.50 Indennità di funzione pag.33



TITOLO IV
Forme di partecipazione popolare

- Art. 51 Organismi di partecipazione dei cittadini
su basi di quartiere pag. 35
Art. 52 Regolamento degli organismi di partecipazione pag. 35

TITOLO V
Ordinamento degli Uffici

- Art.53 Principi e criteri fondamentali di gestione pag.38
Art. 54 Segretario Comunale pag.39
Art. 55 Il Direttore Generale pag.40
Art. 56 Gestione Amministrativa pag.41
Art. 57 Autorizzazioni, concessione e licenze di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco pag.43
Art. 58 Le Determinazioni ed i Decreti pag.43

TITOLO VI
Servizi Pubblici

- Art. 59 Principi generali pag. 45
Art..60 Servizi in economia pag.45
Art..61 Concessioni pag.45
Art 62 Aziende speciali pag.46
Art.634 Istituzioni pag.47
Art.64 Società di capitali pag.48
Art.65 Convenzioni con altri Enti Locali pag.48
Art.666 Accordi di programma pag.49
Art.67 Consorzi pag.49
Art. 68 Unione di Comuni pag.49

TITOLO VII
Revisione economico finanziaria Collegio dei Revisori

- Art.69 Nomina, surroga e decadenza del
Collegio dei Revisori pag.51
Art.70 Competenza pag.51
Art.71 Incompatibilità pag.51
Art.72 Funzionamento pag.52
Art.73 Responsabilità pag.52

TITOLO VIII
Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

- Art. 74 Revisione dello Statuto pag.54
Art.75 Pubblicità pag.54
Art.76 Regolamenti pag.54
Art.77 Esecuzione di leggi, Statuto e regolamenti pag.54
Art.78 Sopravvenienza di leggi pag.55



TITOLO IX
Norme transitorie e finali

Art. 79 Termini per i regolamenti pag.57

Art. 80 Entrata in vigore pag.57

Art. 81 Verifica dello Statuto pag.57

